

numero			Bellinzona
630	fr	0	24 febbraio 2015
Repubblica e Cantone Ticino			

Il Consiglio di Stato

richiamate le risoluzioni governative n. 2229 del 30 aprile 2013 e n. 2168 del 6 maggio 2014, con la quale sono state definite per l'anno 2013, rispettivamente 2014, alcune misure in merito all'assunzione di apprendisti residenti all'estero;

considerato che nella formazione professionale di grado secondario II le persone in formazione e gli operatori della formazione pratica stipulano un contratto di tirocinio retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di tirocinio (art. 344 a 346a), che deve essere approvato dalla competente autorità cantonale (per il Cantone Ticino dalla Divisione della formazione professionale - DFP);

tenuto conto che per l'ammissione alle scuole professionali a tempo pieno valgono i principi sanciti dall'art. 1a del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, vale a dire che sono ammissibili a queste scuole gli allievi domiciliati o residenti nel Cantone Ticino;

rilevato che alle scuole professionali a tempo pieno possono essere eccezionalmente ammessi allievi domiciliati fuori Cantone solo previa autorizzazione della Divisione della formazione professionale e con il prelievo di una tassa annua di fr. 15'000.- per le scuole professionali secondarie a tempo pieno;

ritenuto che la normativa di cui sopra non è applicabile agli apprendisti che frequentano un tirocinio duale, con contratto di tirocinio stipulato fra un datore di lavoro ed un apprendista, poiché per disposizione federale l'insegnamento obbligatorio deve essere gratuito (art. 22 cpv. 2 Legge federale sulla formazione professionale);

osservato che nel caso del tirocinio duale il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro (art. 344 del Codice delle obbligazioni);

ritenuto pertanto che scopo del contratto è la formazione dell'apprendista e che di conseguenza le persone già formate all'estero o che dispongono di una pluriennale esperienza lavorativa in una professione possono usufruire del riconoscimento del loro titolo di studio da parte dell'autorità federale, rispettivamente dell'organizzazione di una procedura di qualificazione secondo l'art. 32 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;

preso atto che in base ai dati di fine 2014 risultano stipulati circa 9'800 contratti, di cui 709 con apprendisti frontalieri e fra questi circa 2/3 hanno 18 anni o un'età superiore;

rilevata la necessità di monitorare il collocamento dei giovani residenti in Ticino alla ricerca di un posto di apprendistato e di vagliare in futuro i nuovi contratti di tirocinio per verificare che effettivamente si tratti di casi di formazione che rientrano nei disposti di cui all'art. 344 del Codice delle obbligazioni, così da poter mettere a disposizione delle persone residenti nel Cantone un numero adeguato di posti di tirocinio;

osservato come a seguito delle misure adottate nel 2014, in particolare con l'istituzione di una Task-Force per il collocamento dei giovani residenti, il numero delle persone residenti che hanno stipulato un contratto di tirocinio del 1. anno di formazione sono aumentate da 3015 nel 2013 a 3077 nel 2014, mentre nel contempo i frontalieri entrati al primo anno di formazione nello stesso lasso di tempo sono diminuiti da 252 a 180;

ritenuto che la Divisione della formazione professionale ha presentato il 3 luglio 2014 alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI un progetto per il periodo 2014-17, con relativa richiesta di finanziamento, per il collocamento dei giovani residenti alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI nell'ambito dell'iniziativa federale "Match-Prof" e del progetto "Promotir";

considerata l'opportunità di riproporre anche nel 2015 i provvedimenti adottati lo scorso anno con gli adattamenti del caso;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

r i s o l v e :

1. Ai datori di lavoro e alle associazioni professionali attive nel Cantone Ticino viene rinnovato l'invito a voler dare priorità in caso di assunzione di apprendisti alle persone residenti in Ticino.
2. L'approvazione dei contratti di tirocinio degli apprendisti frontalieri nati nel 1996 o prima di tale data, come pure i contratti di tirocinio stipulati da apprendisti in possesso del permesso B rilasciato dopo il 1. settembre 2014 o finalizzato a motivi di studio, sono tenuti in sospenso fino al massimo al 31 ottobre 2015.
La Divisione della formazione professionale è incaricata di effettuare in modo approfondito tutte le verifiche previste dalla risoluzione governativa n. 2229 del 30 aprile 2013 unicamente quando tutti i giovani ritenuti idonei nella professione scelta, residenti nel Cantone Ticino, avranno trovato una soluzione.
Se i giovani ritenuti idonei nella professione scelta, residenti nel Cantone Ticino, non hanno trovato una soluzione o a dipendenza della formazione seguita dall'apprendista frontaliere maggiorenne, la Divisione della formazione professionale è autorizzata a non approvare il relativo contratto di tirocinio, rispettivamente a decidere un percorso formativo abbreviato in caso di formazione solo parzialmente paragonabile.

3. La Divisione della formazione professionale e l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale sono incaricati di monitorare il collocamento dei giovani minorenni che intendono affrontare un apprendistato. In particolare la Divisione della formazione professionale è chiamata ad attivare sul proprio sito le modalità più opportune per consentire l'annuncio dei giovani che intendono frequentare un apprendistato e che non sono già seguiti dall'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale.
4. Viene confermata l'istituzione di una Task-Force, sotto la direzione della Divisione della formazione professionale e in collaborazione con l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, per il collocamento dei giovani minorenni residenti nel Cantone Ticino che non hanno ancora trovato un posto di tirocinio e che sono seguiti dall'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale o che si sono annunciati alla Divisione della formazione professionale entro il 17 agosto 2015. La Task-Force svolgerà la propria attività secondo lo scadenziario che verrà approvato dal DECS.
5. Per le attività di monitoraggio e di collocamento dei giovani da parte della Divisione della formazione professionale, come pure per l'eventuale valutazione dei contratti stipulati dagli apprendisti frontalieri maggiorenni, è riconosciuto un impegno lavorativo pari ad un'unità a tempo pieno di segretariato di divisione ed è autorizzata l'assunzione per il periodo dal 1. marzo 2015 al 29 febbraio 2016 presso la Divisione della formazione professionale di un aiuto straordinario quale funzionario amministrativo. La spesa è carico del conto 30100013/CRB 595, il cui credito 2015 è aumentato di 60'000 franchi, interamente compensati da un'entrata equivalente al conto 42600003/CRB 595, finanziata con i contributi federali concessi per i progetti "Match-Prof" e "Promotir".
6. Intimazione a:
 - Direzione DFP per sé, per le scuole professionali e per le associazioni professionali, decs-dfp@ti.ch;
 - Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, per sé e per le sedi regionali (6), decs-uosp@ti.ch.
7. Comunicazione a:
 - Direzione DECS, decs-dir@ti.ch;
 - Sezione delle finanze, dfe-sf@ti.ch ;
 - Sezione del lavoro, dfe-sdl@ti.ch;
 - Ufficio delle misure attive, dfe-uma@ti.ch.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella